

Una recente pronuncia della Cassazione spiega che è importante solo la chiarezza

# Comunicazioni a forma libera

## Tra avvocato e cliente basta la parola, non la forma

Pagina a cura  
DI ANTONIO CICCIA


**T**ra avvocato e cliente basta la parola. Non ci vogliono formalità né solenni né specifiche per dialogare con il proprio assistito. Anche la comunicazione verbale, infatti, può ritenersi sufficiente qualora il cliente abbia potuto apprendere l'esatto significato delle dichiarazioni del suo difensore che lo interessano.

In sostanza non è necessario un particolare mezzo di comunicazione, mentre è importante la sostanza e cioè la chiarezza della comunicazione.

Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 938 del 16 gennaio 2013.

Nel caso specifico l'amministratrice di una società di persone ha citato in giudizio la moglie di un (ormai defunto) avvocato che si era occupato di un procedimento per sfratto avviato contro la società per mancato pagamento dei canoni di un contratto di locazione.

All'avvocato è stato mosso il rimprovero di non avere comunicato l'esito dell'udienza tenuta al termine del procedimento per sfratto: l'allora giudice del-



la controversia, infatti, aveva concesso alla società il termine di grazia per il pagamento delle morosità e delle spese di lite in sanatoria.

In sostanza la società avrebbe potuto pagare i canoni scaduti ed evitare lo sfratto. L'omessa informativa del difensore, ha sostenuto l'amministratrice, ha comportato l'inutile decorso del termine di grazia, causando ulteriori aggravii.

Per questi motivi la società ha chiesto il risarcimento di tutti i danni per il comportamento, a suo dire, negligente

tenuto dal professionista.

La richiesta, tuttavia, è stata rigettata sia dal giudice di primo grado che dalla corte d'appello.

I giudici del merito non hanno valutato scorretto il comportamento tenuto dal legale nei confronti della società. Alcune testimonianze, infatti, hanno dimostrato che l'avvocato, pur non essendosi rivolto direttamente all'amministratrice, aveva informato prontamente dell'esito del giudizio il coniuge della stessa. In sostanza il marito factotum si era occupato della causa e sapeva tutto.

Certo non c'era stata né una lettera né un fax. Ma la comunicazione, pur se avvenuta verbalmente all'interno di un locale pubblico, è stata ritenuta a tutti gli effetti idonea ad adempiere l'obbligo di informazione gravante sull'avvocato. Nessuna norma, infatti, impone all'avvocato di usare particolari formalità imposte per curare i rapporti con i clienti. Sulla questione è stata chiamata a decidere anche la Corte di cassazione.

Nel ricorso la società ha evidenziato la presunta erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il giudice di secondo grado ha sostenuto che l'obbligo di informazione gravante sul legale potesse dirsi assolto anche se il destinatario dell'informativa non era il cliente (e cioè il legale rappresentante della società), ma il coniuge. Inoltre, è stato aggiunto nel ricorso che, anche a voler ritenere che il coniuge potesse considerarsi un rappresentante tacito della società, la comunicazione verbale dell'avvocato non poteva dirsi né completa né professionale, dato che era stata resa all'interno di un bar e solo verbalmente.

Nessuna di queste critiche ha convinto la Cassazione.

Secondo la corte suprema nessuno sbaglio avrebbe commesso la corte d'appello nel qualificare il coniuge dell'amministratrice come tacito rappresentante della società. L'atteggiamento assunto dal coniuge nel contattare il legale e nel curare i rapporti tra questo e la società è stato ritenuto fattore più che sufficiente per tutelare l'affidamento del legale circa la serietà del suo interlocutore.

Quanto poi alle modalità della comunicazione, i giudici di legittimità hanno osservato come nel codice civile non vi siano norme che impongano forme prestabilite. Le norme che regolano il contratto di mandato, anche quello professionale, non stabiliscono salvo in particolari casi, che le comunicazioni del professionista debbano avvenire in forma scritta o con formule particolari.

Ne consegue, ha sostenuto la Corte romana, che dette comunicazioni possono avvenire con qualsiasi forma, anche quella verbale: l'importante è che la forma utilizzata sia stata in grado di far apprendere il giusto significato del contenuto delle dichiarazioni.